
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 15 luglio 2019

EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 8 gennaio 2019 il Comitato Istituzionale d'Ambito ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

Prima di procedere all'approvazione della delibera inerente alla salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, il Comitato Istituzionale d'Ambito dovrà approvare il rendiconto 2018 (cfr verbale del 1° luglio 2019), dal quale emerge un risultato di amministrazione di euro 19.409.523,84 così composto:

fondi accantonati	per euro	60.000,00;
fondi vincolati	per euro	1.828.923,82;
fondi destinati agli investimenti	per euro	80.391,55;
fondi disponibili	per euro	17.440.208,47.

In data 12/07/2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Comitato Istituzionale d'Ambito, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non

possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che all'EGAS si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali.

Accertato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Comitato Istituzionale d'Ambito ha, pertanto, una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio dei Revisori prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- ✓ la relazione del responsabile del servizio finanziario, contenente – tra l'altro – le seguenti dichiarazioni:
 - insussistenza dei debiti fuori bilancio;
 - attestazione che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
 - che l'Ente non ha poste attive in relazione alle quali si rende necessario l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Collegio dei Revisori, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dalla Relazione tecnico-finanziaria del Direttore Generale emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che non risultano situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Collegio dei Revisori prende atto, altresì, che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio ha verificato che la proposta di delibera in approvazione assicura il mantenimento degli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel, come da prospetto allegato alla proposta di delibera.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019-2021;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Cagliari, lì 15 luglio 2019

L'Organo di revisione

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia



Dott.ssa Delfina Pala



Dott. Antonio Serreli



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
ASSESTAMENTO GENERALE**

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 23 luglio 2019

EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Oggetto: Parere su assestamento generale

PREMESSA

In data 8 gennaio 2019 il Comitato Istituzionale d'Ambito ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

Prima di procedere all'approvazione della delibera inerente la salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, il Comitato Istituzionale d'Ambito dovrà approvare il rendiconto 2018 (cfr verbale del 1° luglio 2019), dal quale emerge un risultato di amministrazione di euro 19.409.523,84 così composto:

fondi accantonati	per euro	60.000,00;
fondi vincolati	per euro	1.828.923,82;
fondi destinati agli investimenti	per euro	80.391,55;
fondi disponibili	per euro	17.440.208,47.

In data 12/07/2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Comitato Istituzionale d'Ambito, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Con verbale redatto in data 15 luglio 2019 questo Collegio ha dato parere favorevole alla delibera inerente al permanere degli equilibri di bilancio, dando – altresì – atto che la delibera in approvazione non comportava la necessità di apportare al Bilancio ulteriori variazioni.

Con separata delibera il Comitato intende approvare variazione di assestamento di bilancio, come da allegati alla proposta che si intendono qui integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso, ad integrazione del parere già espresso in merito alla salvaguardia degli equilibri, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori, **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale di bilancio.

Cagliari, lì 23 luglio 2019

L'Organo di revisione

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia

Dott.ssa Delfina Pala

Dott. Antonio Serreli